

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 106/CDN** **(2008/2009)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Federico Vecchio, Componenti, dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra e del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 24 giugno 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

### **(206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOULEYMANE DIARRA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Empoli FC SpA), ROSARIO SORRENTINO (dirigente della Soc. Empoli FC SpA), TOMMASO TANINI (dirigente della Soc. Empoli FC SpA) E DELLA SOCIETA' EMPOLI FC SpA (nota n. 5578/075pf08-09/SP/blp del 19.3.2009)**

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 19.3.2009 nei confronti di Souleymane Diarra, Rosario Sorrentino e Tommaso Tanini per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6 del CGS e 7, comma 1 dello Statuto Federale e della Soc. Empoli a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS;

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite i propri legali hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze:

1 - "La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Souleymane Diarra ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, CGS ("pena base 2 giornate di squalifica diminuita ai sensi degli artt. 24 e 23 CGS a 1 giornata di squalifica");

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione della squalifica per 1 (una) giornata al calciatore Souleymane Diarra.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

**2** - “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Rosario Sorrentino ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, CGS (“pena base inibizione per mesi uno diminuita ai sensi degli art. 23, CGS a 20 giorni di inibizione”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

P.Q.M.

dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per giorni 20 (venti) al Sig. Rosario Sorrentino.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

**3** - “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Tommaso Tanini ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, CGS (“pena base inibizione per mesi uno diminuita ai sensi degli art. 23, CGS a 20 giorni di inibizione”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

P.Q.M.

dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per giorni 20 (venti) al Sig. Tommaso Tanini.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

**4** - “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Soc. Empoli ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, CGS (“pena base punti 2 di penalizzazione nella Categoria Giovanissimi e € 15.000,00 di ammenda diminuita ai sensi degli artt. 24 e 23, CGS, a punti 1 di penalizzazione nella Categoria Giovanissimi e € 5.000,00 di ammenda”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella Categoria Giovanissimi – stagione sportiva 2009/2010 e l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società Empoli FC SpA.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.”

**(207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO POLIZZI (calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. AC Sandonà 1922 Srl), PIERANGELO DE PICCOLI (Presidente, all'epoca dei fatti, della Soc. ASD Liventinagorghense), ANGELO GABRIELLI (Presidente, all'epoca dei fatti, della Soc. AS Cittadella Srl), STEFANO MARCHETTI (dirigente, all'epoca dei fatti, della Soc. AS Cittadella Srl) E DELLE SOCIETA' AS CITTADELLA Srl E ASD LIVENTINAGORGHENSE (nota n. 5540/1275pf07-08/SP/blp del 19.3.2009)**

Con atto del 19.3.2009, la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il giovane Vittorio Polizzi per la violazione dell'art. 1, co. 1 e 3, CGS, i Sigg.ri Pierangelo De Piccoli, all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD Liventinagorghense, Angelo Gabriele e Stefano Marchetti, all'epoca dei fatti rispettivamente Presidente e dirigente dell'AS Cittadella Srl, per la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS, in relazione all'art. 30, co. 1, Regolamento LND, nonché la ASD Liventinagorghense e l'AS Cittadella Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS, in relazione alle responsabilità ascritte ai propri dirigenti e legale rappresentanti.

Assume la Procura Federale che il giovane Vittorio Polizzi, sebbene tesserato con la AC Sandonà e senza autorizzazione di quest'ultima, sia stato schierato nelle fila della AC Liventinagorghense FM nella gara non ufficiale da questa disputata, in data 30.3.2008, con l' AS Cittadella Srl.

L'AC Sandonà ha lamentato ufficialmente l'abitualità di tale comportamento finalizzato, per quanto risulta dal tenore della denuncia del 3.4.2008, al tesseramento, da parte della AC Liventinagorghense, di atleti provenienti dalla stessa, contraddistintisi nelle gare dalla stessa organizzate nella vigenza del tesseramento con l'esponente, tanto è vero che anche il calciatore deferito risultava essere stato accompagnato dal genitore di un suo coetaneo, che l'anno precedente aveva militato per la AC Sandonà, poi passato proprio alla AC Liventinagorghense.

Nel corso delle indagini, la Procura Federale ha invitato il giovane Polizzi a chiarire i termini della sua partecipazione all'attività sportiva dedotta, ma lo stesso non si è mai presentato per motivi scolastici, per quanto abbia avuto modo di chiarire la madre dello stesso, la quale ha però confermato la veridicità dei fatti oggetto dell'atto di incolpazione.

Alla riunione del 24.6.2009, la Procura Federale ha concluso chiedendo, previa affermazione della responsabilità dei deferiti, l'applicazione della sanzione della squalifica per 1 mese al giovane Polizzi Vittorio, della inibizione per 1 mese ai Sigg.ri Pierangelo De Piccoli, Angelo Gabriele e Stefano Marchetti e dell'ammenda di € 500,00 per la ASD Liventinagorghense e di € 500,00 per la AS Cittadella Srl, i quali, dal canto loro, rimanendo assenti, hanno rinunciato a difendersi.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Gli elementi raccolti, che possono ritenersi confermati sia dal contegno tenuto dai deferiti sia dalle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Perissinotto, consentono di affermare che il giovane Polizzi abbia preso parte ad attività sportiva di squadra diversa da quella per la quale risultava tesserato, ovvero l'AC Sandonà, senza che la stessa avesse rilasciato alcuna autorizzazione in tal senso.

Il fatto, di per sé di non particolare impatto, assume rilevanza se inserito nel contesto più ampio e delicato dell'articolazione dell'attività sportiva giovanile da parte di società radicate nel territorio, finalizzata al tesseramento di elementi giovanissimi. Scopo precipuo dell'ordinamento federale è quello di vigilare sulla formazione e la crescita di bambini di poco più di dieci anni in un ambiente ispirato ai valori del fair play, da intendersi non solo come lealtà e correttezza che gli stessi devono mostrare nel corso di una partita, ma come principi, consacrati nell'art. 1 CGS, ai quali si devono uniformare tutti i tesserati, soprattutto quelli che devono formare le giovani leve, nel corso della propria vita federale.

Orbene, la partecipazione del giovane all'attività sportiva organizzata da una squadra diversa da quella per la quale è tesserato è un contegno sicuramente censurabile, soprattutto se finalizzato al futuro tesseramento, anche se maggiori responsabilità dovrebbero essere comunque addebitate alla AC Liventinagorghense, per l'abitudine alla quale sembra aver improntato una non trasparente attività di "scouting" apparentemente ai danni dell'AC Sandonà, della quale quanto contestato costituisce l'ultimo episodio, fatti per cui, comunque, detta Società non è stata deferita.

Il giovane Polizzi dovrà essere altresì sanzionato per la violazione dell'art. 1, co. 3, CGS, non potendo essere giustificata la protratta inottemperanza all'invito rivolto dalla Procura Federale per esigenze di indagine.

I Sigg.ri Pierangelo De Piccoli, Angelo Gabriele e Stefano Marchetti, nonché l'ASD Liventinagorghense e l'AS Cittadella Srl devono essere ritenute responsabili per la violazione dell'art. 30, co. 1, Regolamento LND, non risultando che sia stata richiesta la prescritta autorizzazione per la partita effettuata non ufficiale in data 30.3.2009.

PQM

Infligge al giovane Polizzi Vittorio la squalifica per giornate 3 (tre), ai Sigg.ri Pierangelo De Piccoli, Angelo Gabriele e Stefano Marchetti la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno), nonché all'ASD Liventinagorghense e all'AS Cittadella Srl l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

**(198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETA' POTENZA SPORT CLUB Srl (nota n. 5381/526pf08-09/AM/ma del 16.3.2009)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna sia il difensore dei deferiti, sia il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso per l'irrogazione di mesi dodici di inibizione per il Postiglione l'ammenda di euro 10.000,00 alla Soc. Potenza, osserva

#### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale Vicario ha deferito, dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Giuseppe Postiglione, all'epoca dei fatti Presidente della società Potenza Sport Club S.r.l.;
- la società Potenza Sport Club S.r.l. (d'ora in avanti anche detta il "Potenza" ovvero la "Società");

per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Postiglione della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la Società, rappresentato al Settore Tecnico FIGC, attraverso l'invio di missive – datate 20.11.08 e 26.11.08 – direttamente riconducibili al Potenza, una realtà fenomenica diversa da quella effettiva, ossia le rassegnate dimissioni, in luogo dell'intervenuto esonero, del Sig. Carmine Gautieri dal ruolo di responsabile tecnico della prima squadra;
- la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS nelle violazioni ascritte al proprio Presidente all'epoca dei fatti;

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

La ricostruzione dello svolgimento dei fatti, così come operata dalla Procura, è verosimile. Da un lato, la volontà del Gautieri di dimettersi dal proprio incarico risulta smentita sia dalla circostanza che lo stesso non ha mai comunicato ad alcuno la propria volontà di dimettersi dall'incarico (la circostanza del colloquio, che sarebbe prima avvenuto pubblicamente e poi in via riservata, secondo il racconto fattone dal Postiglione, nel quale il Gautieri avrebbe manifestato tale volontà, rende poco credibile che detto colloquio vi sia mai stato), sia dalla evidente non conformità della sottoscrizione apposta in calce alla comunicazione con cui avrebbe comunicato detta volontà con quelle apposte dallo stesso Gautieri in documenti ufficiali depositati in atti. Dall'altro, va considerato il vantaggio economico derivante alla Società dalle "dimissioni", rappresentato dalla possibilità di non dover corrispondere al Gautieri gli emolumenti pattuiti fino alla scadenza del contratto allora in essere.

Il comportamento che deve essere contestato al Postiglione e alla soc. Potenza, quindi, è quello di aver "utilizzato" la suddetta lettera per comunicare al Settore Tecnico una circostanza di fatto non corrispondente alla realtà, e cioè che il Gautieri si sarebbe dimesso dal proprio incarico, mentre era stato esonerato, al fine di riceverne vantaggio dal punto di vista economico.

Ne consegue la responsabilità del Postiglione, legale rappresentante della Società all'epoca dei fatti, e della soc. Potenza per responsabilità diretta.

Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto nei confronti dei deferiti e, per l'effetto, infligge al Sig. Giuseppe Postiglione la sanzione della inibizione per mesi 12 (dodici) e alla soc. Potenza Sport Club Srl la sanzione dell'ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

**(273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA ROBUSTELLINI (calciatore tesserato per la Soc. AC Legnano), MAURO BANFI (dirigente della Soc. UC Solbiatese), GIOVANNI SIMONE (Amministratore delegato della Soc. AC Legnano) E DELLE SOCIETA' AC LEGNANO E UC SOLBIATESE (nota n. 6745/602pf08-09/AM/ma del 24.4.2009)**

Con atto del 24.4.2009, la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il calciatore Luca Robustellini, tesserato per la società AC Legnano, il Sig. Mauro Banfi, dirigente della Società UC Solbiatese, e il Sig. Giovanni Simone, amministratore delegato

della AC Legnano, per la violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS, in relazione agli artt. 96, co. 1, NOIF e 33 Regolamento SGS, per avere, in concorso tra loro, mediante il fittizio trasferimento del Sig. Luca Robustellini alla UC Solbiatese, per un limitato periodo di tempo (dal 22 al 27 gennaio 2008), eluso la disposizione di cui all'art. 96 NOIF con lo scopo di non corrispondere, alla Azzate Calcio Mornago, il prescritto premio di preparazione. Destinatari dell'atto di incolpazione sono anche la società UC Solbiatese a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, co. 2, CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio dirigente, nonché la società AC Legnano, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio legale rappresentante ed al proprio tesserato.

Alla riunione del 24.6.2009, la Procura ha insistito per l'accoglimento del deferimento e ha chiesto infliggersi al Sig. Robustellini la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno), ai Sigg.ri Mauro Banfi e Giovanni Simone della inibizione per mesi 2 (due), alla UC Solbiatese dell'ammenda di € 1.500,00 e alla AC Legnano dell'ammenda di € 8.000,00. I deferiti, rimasti assenti, hanno fatto pervenire memorie difensive, sostanzialmente identiche, con le quali hanno chiesto il proscioglimento.

La vicenda trae origine dall'esposto del 5.1.2009, estremamente circostanziato, con il quale la Azzate Mornago ha denunciato il contegno illecito posto in essere ai propri danni dai soggetti deferiti.

Detta Società ha lamentato che il passaggio alla UC Solbiatese sarebbe stato solo fittizio essendo finalizzato, sin dall'origine, alla AC Legnano che, grazie a tale espediente, sarebbe riuscita a non versare il premio di preparazione ammontante a € 10.538,00.

Gli incolpati, che non contestano l'evolversi dei fatti, attribuiscono agli stessi natura sostanzialmente lecita asserendo che il diritto al premio di preparazione sorgerebbe solo nel momento in cui si conclude il periodo di tesseramento che, nel caso di specie, avrebbe avuto durata biennale. Per tale motivo, continuano le difese, l'avvenuto svincolo prima della scadenza di detto periodo e l'esecutività del trasferimento all'AC Legnano conferirebbero legittimità alla sequenza dei passaggi, impedendo alla Azzate Mornago di percepire detto premio.

È opportuno evidenziare, sin da subito, che, nel caso di specie, la concessione della esecutività del trasferimento non preclude alla Commissione la possibilità di rilevare il compimento di un illecito, ancorché lo stesso sia mascherato dall'utilizzo di istituti di per sé validi, ma sostanzialmente finalizzati a perseguire risultati vietati dall'ordinamento.

Il deferimento è fondato e va accolto.

L'art. 96 NOIF sancisce che hanno diritto al premio di preparazione la società o le due ultime società titolari del vincolo annuale, che hanno avuto il calciatore tesserato con cartellino a cura del Settore Giovanile nell'arco delle ultime tre stagioni sportive e che il premio è corrisposto alla società che ha avuto il calciatore tesserato per almeno una intera stagione sportiva, essendo quindi irrilevante, ad avviso di questa Commissione, la concessione dello svincolo in epoca successiva a detto termine (ovvero al compimento dell'anno), ancorché intervenuta prima della scadenza legale del tesseramento pluriennale.

Risulta, pertanto, non condivisibile la tesi con la quale i deferiti sostengono che l'insorgere del diritto sia ancorato all'esaurimento del periodo di tesseramento, prescindendo dalla sua durata, sebbene la validità della tesi della Procura Federale trovi riscontro in altri elementi che fanno ritenere che le Società deferite abbiano posto in essere una triangolazione finalizzata alla elusione della specifica disciplina in materia.

Sono proprio i deferiti che chiariscono i frequenti rapporti di "mercato" esistenti, divenendo sintomatica della simulazione del trasferimento del Robustellini alla Solbiatese, al fine di eludere la normativa federale in tema di premi di preparazione, la circostanza che il passaggio a una Società di terza categoria, quale è la Solbiatese, avrebbe fatto sorgere in

capo alla Azzate Mornago il diritto ad un premio di preparazione inferiore (€ 479,00) a quello spettante per il trasferimento diretto ad una Società della Lega Pro, quale è il Legnano (€ 10.538,00).

Tra l'altro, è bene osservare che la permanenza presso la UC Solbiatese ha avuto una durata limitatissima (appena sei giorni) nella quale il Robustellini, che teoricamente non avrebbe avuto non solo il tempo di assimilare schemi e tattiche di gioco ma anche di affiatarsi ai nuovi compagni, si sarebbe messo talmente in evidenza nel corso di una singola gara da suscitare il fattivo interesse dell'AC Legnano la quale, grazie agli ottimi rapporti con la cedente, è riuscita ad ottenerlo in prestito.

Altro elemento che suffraga la tesi della Procura è costituito dalla gratuità della cessione da parte della Solbiatese il cui Presidente ha riferito di non aver mai dato né ricevuto premi di preparazione e dal fatto che non trova giustificazione, se non per eludere la specifica normativa federale, il motivo per il quale la stessa, che aveva in mano un valore tecnico indiscutibile, abbia di fatto rinunciato all'investimento, non attendendo il termine prescritto dalle norme per acquisire il diritto al premio di preparazione, ammontante a ben 25 volte quello che avrebbe dovuto corrispondere alla Azzate Mornago.

Altri elementi che provano sia il preesistente interesse del Legnano al tesseramento del Robustellini, sia l'intenzione di effettuare la illecita triangolazione poi concretizzatasi con la Solbiatese, sia la natura di concorrente rivestita dal calciatore sono da ricercare nella dichiarazione rilasciata dal Sig. Zanzi e nel contegno tenuto dall'atleta.

Il Sig. Zanzi ha riferito che nel novembre 2007, quando era presidente della Gazzada Schianno Calcio, nella quale aveva militato il Robustellini, ha ricevuto una chiamata da un dirigente della Legnano il quale, manifestando interesse per detto calciatore, ha proposto allo stesso di rendersi intermediario con la Azzate Mornago al fine di far rientrare lo stesso al Gazzada per poi cederlo in prestito alla predetta Legnano.

Tale proposta non è stata accettata e, qualche giorno dopo, per quanto è emerso in fase di indagini, nel corso di una gara il Robustellini ha abbandonato ingiustificatamente la panchina. Per tali fatti, il Presidente di detta Società, in un colloquio richiesto dal padre del ragazzo che voleva chiarimenti in merito alla volontà dallo stesso manifestata di non giocare più nella squadra, pretendeva che lo stesso si scusasse e il genitore, ritenendo che non vi fossero più le condizioni per la permanenza del figlio, inviava la richiesta di svincolo.

A seguito di ciò, che non può essere ritenuto casuale, si è concretizzato con la Solbiatese quanto il Legnano aveva proposto al Gazzada.

Tale contegno, ad avviso di questa Commissione, è indicativo del fatto che il calciatore fosse a conoscenza delle manovre della Società di destinazione, con la quale la famiglia Robustellini aveva rapporti, per avervi militato anche il fratello del tesserato.

Risulta quindi pienamente provato che i deferiti, attraverso una fittizia "triangolazione", che ha visto anche il concorso del calciatore, hanno posto in essere condotte illecite finalizzate alla elusione di norme federali e in particolare dell'art. 96, co. 1, NOIF e 33 Regolamento SGS, così sottraendosi all'obbligo di versamento del premio di preparazione alla Azzate Mornago.

Va pertanto affermata la responsabilità di tutti i deferiti che devono essere condannati alle sanzioni di cui al dispositivo per la determinazione delle quali si tiene conto delle modalità di attuazione dell'illecito e dell'ambito giovanile nel quale si è concretizzato, che dovrebbe rimanere totalmente asettico. È bene osservare che la corresponsione dei premi di preparazione è non solo una misura indennitaria spettante alla Società che ha preparato e addestrato il giovane del quale perde il valore tecnico, ma anche linfa vitale per i vivai delle piccole società radicate capillarmente nel territorio, che verrebbero impoverite, precludendo alle stesse di poter effettuare qualsiasi forma di investimento finalizzato all'accrescimento tecnico e patrimoniale.

P.Q.M.

infligge al Sig. Luca Robustellini la sanzione della squalifica per 6 (sei) giornate, ai Sigg.ri Mauro Banfi e Giovanni Simone quella dell'inibizione per mesi 6 (sei), alla Società UC Solbiatese quella dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) e alla AC Legnano quella dell'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00).

**(254) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE MONTEMARI (responsabile amministrativo della Soc. Ternana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' TERNANA CALCIO SpA (nota n. 6071/316pf08-09/AM/ma del 6.4.2009)**

Letti gli atti;

Visto il deferimento della Procura Federale in data 6 aprile 2009 nei confronti del Sig. Simone Montemari, responsabile amministrativo della Ternana Calcio Spa per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 70 N.O.I.F. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver arbitrariamente e illegittimamente stabilito una limitazione dell'accesso dei possessori di tessere federali all'impianto di gioco in cui si svolgono le gare della propria società, e nei confronti della Ternana calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione ascritta al proprio dirigente, ai sensi dell'art.4, comma 2, CGS;

Ascoltato il Montemari e il legale dei soggetti deferiti il quale ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del deferimento, in subordine il proscioglimento dei propri assistiti, in ulteriore subordine l'irrogazione della minima sanzione;

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle sanzioni della inibizione per mesi sei per il Montemari e dell'ammenda di euro 15.000,00 per la Ternana Calcio;

Rilevato, preliminarmente, che l'eccezione di improcedibilità del deferimento, stante la qualifica di collaboratore del Montemari desunta dal foglio di censimento della Ternana Calcio, va rigettata a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, CGS;

Accertato che non appare contestato che la Ternana calcio con nota 10 ottobre 2008 abbia dato comunicazione a vari organismi federali della sua decisione di regolamentare l'ingresso allo stadio dei possessori delle tessere CONI e FIGC impegnandosi a "*destinare complessivamente alle tessere C.O.N.I. e F.I.G.C. nr. 5 (cinque) accessi in tribuna A, settore C (tribuna d'onore)*" e che "*in caso di richieste eccedenti la disponibilità prevista, la Società provvederà a destinare ulteriori 15 (quindici) posti in settori che definirà di volta in volta. Eventuali Vs. richieste di ingresso superiori a quelle destinate, non potranno essere soddisfatte*";

Considerato che sono in vigore le norme contenute nel D.L. 24 febbraio 2003 n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2003 n. 58, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione delle competizioni sportive e la successiva legge 4 aprile 2007 n. 41, che ha convertito il D.L. 8 febbraio 2007 n. 8, nel quale si stabiliva tra l'altro, che i titoli di accesso agli impianti sportivi devono essere correlati dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo;

Evidenziato che le norme sulle emissione dei titoli di accesso (posti numerati, nominatività ed esibizione di documento valido di identificazione) riguardano gli impianti con disponibilità di posti (capienza) superiore a 10.000 e che lo stadio della Ternana Calcio è compreso tra questi, potendo ospitare 13.900 spettatori, come accertato in atti;

Visto l'art. 70 N.O.I.F secondo il quale "*i Dirigenti e i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri internazionali, nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso alla Tribuna d'Onore in tutti i campi*

*sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche” così come: “dirigenti ed i titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell’AIA, muniti della tessera validata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso ... con accesso a posti di tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C.”;*

Rilevato che tra la normativa statale e quella federale sopra enunciate non appare sussistere alcun contrasto e che, pertanto, esse possono tranquillamente integrarsi e coesistere;

Considerato che le disposizioni “anti violenza” non consigliano né tanto meno impongono alle società calcistiche la limitazione del numero dei tagliandi di libero ingresso agli impianti sportivi, concessi a titolo di omaggio o in base a disposizioni previste nelle norme federali e che semplicemente indicano – e ciò vale per tutti i tagliandi comunque e a qualsiasi titolo emessi e/o rilasciati – la necessità di collegare il titolo con un posto numerato, che il titolo stesso sia nominativo e che il rilascio dello stesso avvenga dietro presentazione di un valido documento di identità. Unico, espresso divieto è quello di non emettere titoli in numero superiore a quello complessivo stabilito per l’impianto o per un settore dello stesso ovvero l’accesso di un numero di spettatori superiore a quello dei posti di cui dispone l’impianto o il settore (ovvia conseguenza della numerazione dei posti). Spetta, infine al personale addetto agli impianti accertare la conformità tra la intestazione del titolo di ingresso a quella della persona fisica che lo presenta (tramite) esibizione di un valido documento di riconoscimento);

Valutato che la circolare diffusa dalla Ternana Calcio ha posto una illegittima limitazione all’accesso dei possessori di tessere C.O.N.I. e F.I.G.C., limitazione consentita solo nel caso di impossibilità di consentire l’ingresso all’impianto sportivo per esaurimento dei posti disponibili;

Considerato però che da un’attenta lettura degli atti risulta che il numero degli aventi diritto che ha richiesto di entrare allo stadio Liberati è sempre rientrato nel numero posto a disposizione dalla Ternana Calcio che dunque si è concretizzato un comportamento solo potenzialmente illegittimo;

Ritenuto, per la posizione del Montemari, che, ancorché lo stesso rivesta la posizione societaria di responsabile amministrativo della Società, non può ignorarsi che la sua qualifica nel foglio di censimento societario è di semplice collaboratore senza potere di firma e che, in ogni caso, ogni determinazione che abbia rilevanza verso terzi da parte della Ternana Calcio va imputata al Presidente, sicché la responsabilità dello stesso Montemari deve essere circoscritta;

Valutati i comportamenti tenuti dai soggetti deferiti ai fini della determinazione delle sanzioni da irrogare;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del deferimento, irroga le sanzioni dell’ammonizione al Sig. Simone Montemari e della ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla soc. Ternana Calcio.

**(233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE LOVERI (Amministratore Unico della Soc. SSC Giugliano Srl), AMEDEO SANSONE (Segretario della Soc. SSC Giugliano Srl) E DELLA SOCIETA’ SSC GIUGLIANO Srl (nota n. 6054/089pf08-09/AM/ma del 3.4.2009)**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 3 aprile 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Loveri Giuseppe e il Sig. Sansone Amedeo, il primo nella qualità di Amministratore Unico e il secondo quale Segretario della SSC Giugliano srl, nonché la

SSC GIUGLIANO Srl, per rispondere i dirigenti dell'inosservanza delle norme e di atti federali, nonché della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per il mancato deposito di n. 17 accordi economici presso il Comitato Interregionale; la Società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio amministratore unico e segretario tesserato.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi quattro dei Sigg. Giuseppe Loveri e Amedeo Sansone e dell'ammenda di € 10.000,00 per la Società.

È comparso altresì il difensore del Loveri, il quale, riportandosi alla memoria depositata nei termini, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni nella stessa riportate; anche il Sig. Sansone Amedeo ha fatto pervenire una propria memoria difensiva, con la quale ha chiesto il proscioglimento.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si rileva che il suddetto deferimento nasce da un provvedimento della Commissione Accordi Economici, la quale sospendeva ogni decisione di ordine economico, per il mancato pagamento degli emolumenti richiesti dal calciatore Antonio Trovato, essendo emerso nel corso del procedimento il mancato deposito, nella stagione 2007/2008, degli accordi economici previsti ex art. 94 ter NOIF, riguardanti i giocatori della SSC Giugliano, quando militava nel campionato di serie D. Il Presidente Sig. Loveri, sempre nel corso del suddetto procedimento, depositava una nota trasmessagli dal Comitato Interregionale, con la quale venivano dichiarati nulli gli accordi economici depositati, venendo invitato a inviarli nuovamente servendosi della nuova modulistica contenente la normativa aggiornata; conseguentemente il Loveri affermava di non dover nulla al calciatore perché non esisteva l'accordo economico, né per il Trovato né per gli altri calciatori del Giugliano. Successivamente in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura Federale, il Sig. Loveri ritrattava quanto dichiarato innanzi alla CAE, dicendo, questa volta, che delle questioni inerenti agli accordi economici se ne occupava il segretario, Sig. Sansone Amedeo. Escusso il Sansone emergeva che lo stesso era in possesso degli accordi economici riferiti a quattordici calciatori (cfr. doc in atti) e che gli stessi non erano stati inviati con la nuova modulistica presso il Comitato Interregionale. Infatti, da accertamenti esperiti presso il predetto Comitato è emerso che nonostante il Consiglio Federale, di concerto con l'AIC, la LND e lo stesso Comitato Interregionale, così come comunicato sul sito dell'AIC il 23 settembre 2007, riteneva comunque validi gli accordi economici stipulati con i vecchi moduli, comunque il 26 settembre 2008, il Commissario Straordinario dell'Interregionale comunicava che il Giugliano non aveva provveduto a inviare i moduli di accordo economico dei propri calciatori. Presso il Comitato venivano trovati solo cinque accordi economici, redatti e sottoscritti regolarmente sui vecchi moduli, recanti la dicitura "copia per il tesserato", quindi trasmessi dai calciatori stessi. Alla luce di quanto sin qui dedotto e argomentato, appare del tutto pacifica e provata la responsabilità sia del Presidente, sia del Segretario, i quali, essendo entrambi a conoscenza della carenza in atto, non hanno provveduto a trasmettere presso il Comitato Interregionale, gli accordi economici entro i quindici giorni dalla sottoscrizione. Ne deriva che le tesi difensive, se pur brillantemente sostenute, non possono trovare accoglimento da parte di codesta Commissione.

La società SSC Giugliano Srl risponde per responsabilità diretta e oggettiva per il comportamento dei Sigg.ri Loveri Giuseppe e Sansone Amedeo, in quanto propri tesserati all'epoca dei fatti.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, di irrogare la sanzione dell'inibizione per mesi 4 (quattro) ai Sigg. Giuseppe Loveri e Amedeo Sansone e quella dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) alla Soc. SSC Giugliano Srl.

**(261) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CORTI (nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Lastrigiana), ANTONIO BARELLA (nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. Albignasego Calcio Srl) E DELLE SOCIETA' ALBIGNASEGO CALCIO Srl E ASD LASTRIGIANA (nota n. 6334/590pf08-09/AA/ac del 14.4.2009)**

### **Il deferimento**

Con atto del 14 aprile 2009, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Sig. Corti Marco, nella qualità di Presidente della società ASD Lastrigiana e il Sig. Barella Antonio, nella qualità di Presidente della società Albignasego Calcio Srl, per rispondere entrambi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, con riferimento all'art. 40, comma 3, delle NOIF; il Sig. Corti per aver tesserato il calciatore Merli Luigi Francesco senza la preventiva richiesta di deroga formulata al Presidente Federale e al competente Settore Giovanile Scolastico, nonché per non aver svolto i necessari controlli al fine di verificare l'effettivo cambio di residenza del calciatore in questione e della famiglia di questi; il Sig. Barella per aver provveduto al tesseramento del calciatore in argomento malgrado il diniego espresso dal Settore Giovanile Scolastico e per non aver svolto i necessari controlli al fine di verificare l'effettivo cambio di residenza del calciatore sopra indicato e della sua famiglia, tutto ciò in violazione delle normative vigenti; inoltre le Società ASD Lastrigiana e Albignasego Calcio ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta ascritta ai loro legali rappresentanti.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 4 al Sig. Marco Corti, dell'ammenda di € 1.000,00 alla Soc. ASD Lastrigiana, dell'inibizione per mesi 6 al sig. Antonio Barella e dell'ammenda di € 1.500,00 alla Soc. Albignasego Calcio Srl.

La soc. Albignasego Calcio e il suo Presidente hanno fatto pervenire nei termini assegnati una memoria difensiva, con la quale hanno chiesto in via principale il rigetto del deferimento, in subordine le sanzioni previste nei minimi edittali; altrettanto sia la Soc. Lastrigiana che il suo Presidente, per tramite del proprio difensore, presente in udienza, hanno fatto pervenire memoria difensiva chiedendo il totale proscioglimento.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati emerge la responsabilità dei soggetti deferiti, i quali, in totale disprezzo della normativa vigente in materia di tesseramenti di giovani al di sotto del sedicesimo anno di età, hanno provveduto a tesserare il calciatore Merli Luigi Francesco, senza controllare tra l'altro l'effettivo cambio di residenza di tutto il nucleo familiare (padre, madre e fratelli), così come indicato e chiarito con circolare emanata dal Settore Giovanile Scolastico e ribadito nel recente Consiglio Federale, ove è stato sancito che il predetto nucleo familiare debba avere la residenza da almeno sei mesi nella regione che ospita la Società, elemento quest'ultimo ritenuto indispensabile per un tesseramento rientrante nell'attuale normativa. Infatti, la soc. Lastrigiana, nella stagione 2007/2008, tesserava il predetto calciatore senza preventiva richiesta di deroga del Presidente Federale ex art. 40, comma 3, NOIF, producendo

presso il C.R. Toscana certificato di stato di famiglia, dal quale emergeva che il Merli cambiava la propria residenza dal Comune di Montalto Uffugo (CS) a quello di Lastra Signa (FI) in un nucleo familiare di cui faceva parte solamente la madre del calciatore ovvero la Sig.ra Carbone Maria. Invece, per la soc. Albignasego Calcio srl, emerge che in data 18 settembre 2008, la stessa formulava presso i competenti uffici la richiesta ex art. 40, comma 3, NOIF, per il tesseramento in deroga del Merli, ma nonostante il diniego all'autorizzazione motivato dal Settore Giovanile Scolastico, la Società in data 10 ottobre 2008 provvedeva ugualmente a formalizzare il tesseramento del Merli innanzi alla Delegazione Provinciale di Padova, producendo certificato di Stato di Famiglia e residenza, dal quale risultava che il calciatore cambiava la residenza in data 1 agosto 2008 dal Comune di Montalto Uffugo (CS) a quello di Lendinara (RO), oltre all'Atto di notorietà con il quale il padre dichiarava che la nuova residenza del figlio veniva stabilita presso l'abitazione dello zio materno.

Le società sono chiamate a rispondere, per responsabilità diretta, per il comportamento addebitabile ai loro Presidenti, in quanto propri tesserati all'epoca dei fatti.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione per mesi 4 (quattro) al Sig. Marco Corti, dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Soc. ASD Lastrigiana, dell'inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Antonio Barella e dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Soc. Albignasego Calcio Srl.

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

### **Pubblicato in Roma il 24 giugno 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete